



COMUNE di LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena

Settore Servizi Generali, alla Persona e Culturali



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DI ORTI COMUNALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.27 del 14/05/2021
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 30/04/2024

Art.1 – Oggetto e definizioni

Oggetto del presente regolamento sono gli appezzamenti di terreno, di proprietà del Comune di Longiano o di cui il medesimo abbia titolo per poterne liberamente disporre, destinati alla coltivazione di ortaggi o di altri prodotti agricoli da parte dei cittadini che, in possesso dei requisiti di cui all'art.3, ne facciano richiesta.

Il presente regolamento definisce criteri e modalità di assegnazione, gestione e coltivazione dei suddetti lotti di terreno concessi in uso gratuito.

Art.2 – Finalità

Gli orti comunali sono appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati, compatibilmente con le finalità educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di ortaggi ed erbe aromatiche, messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:

- promuovere l'esercizio di attività che favoriscano momenti di incontro e di socializzazione, l'autonomia e il benessere psico-fisico, nonché la conoscenza e la trasmissione delle tecniche di coltivazione e di produzione di alimenti a km zero e stagionali per il consumo familiare.
- favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
- favorire un utilizzo a carattere di auto sostentamento;
- costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l'abbandono all'improprio utilizzo o al vandalismo;
- consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;

Gli orti devono essere coltivati limitando il più possibile l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, pesticidi, ecc.) favorendo tecniche di coltivazione biologica e biodinamica, maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute, in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione.

Art.3 – Requisiti per l'assegnazione

Gli orti vengono assegnati ai richiedenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residente nel Comune di Longiano;
- essere pensionato/a (di qualunque genere e categoria) e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita oppure essere disoccupato, inoccupato con età superiore ai 60 anni;
- il richiedente e i familiari conviventi non devono essere proprietari e non devono avere disponibilità, a qualunque titolo, di terreni coltivati o idonei alla coltivazione;
- essere in grado di provvedere personalmente, o comunque in via prevalente, alla coltivazione dell'appezzamento assegnato.

I requisiti di cui ai punti precedenti verranno autocertificati dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda.

Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di assegnazione.

Art.4 – Criteri e modalità di assegnazione

Gli orti verranno assegnati sulla base di una graduatoria, formata a seguito di apposito bando pubblico indetto dall'Amministrazione Comunale con cadenza quinquennale, tenendo conto dei criteri in esso indicati.

L'assegnazione ha durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data che verrà indicata nell'avviso.

Art.5 – Bando pubblico e graduatoria

Nel bando pubblico saranno indicati i requisiti richiesti, le modalità e i criteri utilizzati per l'assegnazione, nonché il termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda.

Al bando verrà data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio istituzionale, l'affissione di manifesti o eventuali altre forme di comunicazione.

Se la domanda giunge da coloro che sono già assegnatari di un orto, dietro loro richiesta potrà essere riassegnato il medesimo orto coltivato nel periodo precedente.

La graduatoria rimarrà in vigore 5 (cinque) anni; alla scadenza verrà pubblicato un nuovo bando e rinnovata la stessa.

Nel caso rimangano degli appezzamenti liberi, o se ne liberino nel quinquennio di validità dell'assegnazione, in relazione ad intervenute disponibilità di orti per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca, decadenza, ecc. si potrà procedere ad ulteriori assegnazioni attingendo dalla graduatoria in vigore.

Art.6 - Assegnatari

L'assegnazione del lotto di terreno è personale: l'orto deve essere coltivato direttamente e prevalentemente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato per i lavori più gravosi dai componenti del proprio nucleo familiare conviventi anagraficamente.

L'assegnatario che non possa temporaneamente, per qualsiasi motivo, provvedere alla coltivazione dell'orto potrà incaricare altra persona di sua scelta che dovrà provvedervi gratuitamente.

Il nominativo della persona incaricata e la durata dell'incarico dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale. Il suddetto incarico non potrà comunque avere una durata superiore a 12 mesi consecutivi; decorso tale periodo verrà attivata la procedura per la decadenza ai sensi dell'art. 12.

L'orto non è cedibile ad altri ad alcun titolo.

Art.7 – Decesso o impedimento dell'assegnatario

In caso di decesso dell'assegnatario, o di suo impedimento definitivo alla coltivazione dell'orto, i familiari o gli eredi dovranno darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale; l'appezzamento di terreno tornerà nella disponibilità dell'amministrazione e nessun diritto sul lotto potrà essere preteso dai familiari e/o eredi, i quali potranno comunque provvedere, nel termine massimo di 6 mesi, alla raccolta dei prodotti dell'orto della stagione in corso.

Non è ammessa nuova semina.

Art.8 - Coltivazione e conduzione degli orti

Gli appezzamenti di terreno dovranno essere utilizzati esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, o di altri prodotti agricoli, necessari a soddisfare il solo fabbisogno familiare; in nessun caso l'assegnazione potrà essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

Ogni assegnatario è libero di coltivare gli ortaggi che ritiene più opportuni, purché rimanga nei limiti dell'area assegnatagli e purché non danneggi i vicini assegnatari.

Non è consentita la piantumazione di alberi ad alto fusto, di vite e di arbusti vari.

Il terreno deve essere adibito a colture eco-compatibili, senza interventi invasivi e preferibilmente nel rispetto dei criteri della coltivazione biologica, limitando il più possibile l'utilizzo di diserbanti chimici, pesticidi, antiparassitari e sostanze inquinanti o dannose per la salute pubblica, per i terreni e per le eventuali falde.

E' vietato l'allevamento o la detenzione di animali, di qualsiasi specie, all'interno degli orti.

Art.9 - Utilizzo delle aree

E' vietato abbandonare sull'orto attrezzi da lavoro, carriole e qualsiasi altro utensile.

E' tassativamente vietata la costruzione di manufatti, staccionate, serre, capanne e similari, nonché la modifica fondiaria dei terreni.

E' vietato detenere nell'area ortiva materiali ed oggetti diversi da quelli indispensabili alla coltivazione.

I coltivatori sono tenuti a garantire, oltre alla cura e pulizia del proprio orto, la cura, l'ordine e la

manutenzione ordinaria delle parti comuni.

Art.10 - Gestione rifiuti e irrigazione

E' vietato abbandonare i rifiuti all'interno e all'esterno delle aree: gli assegnatari dovranno procedere alla differenziazione e allo smaltimento degli stessi secondo disposizioni di legge.

E' vietato incenerire erbe, sfalci e accendere fuochi in generale.

L'uso dell'acqua è consentito solo a scopo irriguo e per la pulizia delle aree ortive e di servizio. E' fatto obbligo di utilizzare l'acqua con accortezza e secondo i criteri ecologici del risparmio e della tutela della risorsa idrica.

Art.11 – Rimborso spese

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento di una quota annua a titolo di rimborso spese per i servizi collettivi messi a disposizione dal Comune.

La quota annua, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, è stabilita in misura fissa per tutti i conduttori; il relativo importo, che sarà stabilito con atto dell'Amministrazione Comunale e verrà comunicato nel bando pubblico, dovrà essere versato entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione, pena la decadenza dall'assegnazione.

La quota non è dovuta solo nel caso in cui l'assegnatario abbia detenuto il terreno per un periodo annuo non superiore a 3 (tre) mesi.

Art.12 - Decadenza

La decadenza dell'assegnazione sarà dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- in caso di violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento;
- nel caso in cui l'orto risulti in stato di abbandono per mancata coltivazione;
- per sopravvenuta impossibilità definitiva dell'assegnatario a proseguire nella coltivazione dell'orto;

In caso d'infrazione al presente regolamento, l'Amministrazione Comunale provvederà a notificare al coltivatore un richiamo scritto al rispetto del regolamento stesso. Qualora l'interessato, entro 30 giorni, non dia corso a quanto richiesto, il Responsabile del settore comunale competente provvederà a dichiarare la decadenza dall'assegnazione: il coltivatore dovrà liberare l'area nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, con ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.13 - Revoca

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revoca dell'assegnazione in qualsiasi momento, a seguito di sopravvenuta necessità, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, mediante lettera raccomandata a.r. con preavviso di tre mesi.

La revoca è altresì disposta in caso di:

- mancato pagamento della quota annua di rimborso, nonostante sollecito scritto;
- perdita dei requisiti previsti per l'assegnazione.

In tali evenienze, nulla sarà dovuto agli assegnatari a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.

Art.14 - Rinuncia

Coloro che intendono rinunciare all'appezzamento assegnato dovranno darne comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. L'assegnatario dovrà restituire il terreno, in ordine e libero da strutture e cose, entro 30 giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine si procederà ad una nuova assegnazione secondo la graduatoria in vigore.

Art.15 - Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta conduzione degli orti è svolta dal Comune di Longiano per mezzo di personale appartenente al Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici, eventualmente affiancato da agenti di Polizia Locale.

Art.16 - Responsabilità

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive e delle zone comuni grava sugli

assegnatari, anche con riguardo a danni eventualmente cagionati a persone o a cose. In particolare: gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza, e a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti assegnati.

Art.17 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento, adottato con delibera di Consiglio Comunale, annulla e sostituisce il regolamento attualmente in vigore approvato con deliberazione di C.C. n.104 del 29/12/2000; entrerà in vigore dopo l'avvenuto deposito, della durata di 15 giorni, presso la Segreteria Comunale successivamente all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art.6, comma 6, del vigente Statuto Comunale.

Copia del presente regolamento verrà consegnato a ciascun assegnatario.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.